

6.25 SRD02 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE

Sezione 1 SRD02 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
	OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici
Indicatore di prodotto	O.20 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda
Indicatore/i di risultato	R.9 - Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse
	R.16 - Percentuale di aziende agricole beneficiarie del sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali
	R.26 - Investimenti connessi alle risorse naturali: Percentuale di aziende che beneficiano di un sostegno agli investimenti produttivi e non produttivi a titolo della PAC a favore delle risorse naturali
	R.44 - Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali
Collegamento con i risultati	Tutte le operazioni di cui all'azione A forniscono un contributo diretto e significativo all'indicatore di risultato R.16 e R.9. Tutte le operazioni previste all'azione B e all'azione C contribuiscono all'indicatore R.26 e all'indicatore R.9, mentre le operazioni di cui all'azione D contribuiscono all'indicatore R.44 e all'indicatore R.9.
Trascinamenti	NO

Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRD02 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali, attraverso il sostegno alla ristrutturazione, digitalizzazione, innovazione e gestione sostenibile degli input produttivi	2	Strategico	Strategico
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	4	Qualificante	Qualificante
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	4	Qualificante	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
E2.15	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia	5	Qualificante	Qualificante
E3.12	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico	9	Strategico	Qualificante
E3.13	Favorire l'uso sostenibile e razionale di prodotti fitosanitari e antimicrobici per produrre cibi sani e nutrienti	9	Complementare	Complementare
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	9	Complementare	Specifico
Azione A - Tutti gli investimenti dell'azione A intercettano l'esigenza 2.2. del Piano Strategico (Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti), nonché l'esigenza 2.15 (Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia) con un livello di priorità qualificante. In aggiunta, laddove il sostegno è diretto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le operazioni trovano collegamento anche con l'esigenza 2.3 (Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili) qualificante per le aree di pianura e complementare nelle aree collinari e montane nonché con l'esigenza 3.14 (Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al				

riutilizzo dei sottoprodotti) con invece ha un rilievo per lo più complementare.

Azione B - In relazione alla tutela delle risorse naturali, gli investimenti per la tutela qualitativa delle acque si legano all'esigenza 2.14 (Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento) mentre quelli a tutela del suolo sono connessi all'esigenza 2.12 (Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo). Infine, gli investimenti che favoriscono una migliore gestione dei prodotti fitosanitari concorrono alla già citata esigenza 2.14 e, in modo più indiretto, al soddisfacimento della esigenza 3.13 (Favorire l'uso sostenibile e razionale di prodotti fitosanitari e antimicrobici per produrre cibi più sani e ridurre gli impatti ambientali).

Azione C - Gli investimenti negli impianti irrigui sono direttamente collegati all'esigenza 2.13 (Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche) particolarmente qualificante nelle aree a maggior vocazione produttiva della regione.

Azione D - Gli investimenti per il benessere animale puntano sostanzialmente a soddisfare l'esigenza 3.12 (Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico) che assume un ruolo qualificante. Più indirettamente e con minore rilevanza tali investimenti possono collegarsi all'esigenza 3.13 in tema di antimicrobico resistenza.

Sezione 3

SRD02 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.

In tale contesto, per un migliore inquadramento dell'intervento nell'ambito degli obiettivi specifici della PAC e per valorizzarne adeguatamente i risultati, l'intervento è suddiviso in quattro distinte azioni:

A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali;

C) Investimenti irrigui;

D) Investimenti per il benessere animale.

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

L'azione A prevede investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniacale) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. *storage bag*) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati" e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniacale.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

L'azione B prevede investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque alla gestione sostenibile e razionale dei prodotti fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità,

struttura e qualità del suolo stesso, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento. Tra questi sono inclusi investimenti per l'acquisto di attrezzature che impediscono l'inquinamento puntuale da prodotti fitosanitari in agricoltura, quali ad esempio i *biobed*.

AZIONE C - Investimenti irrigui

L'**azione C** prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche nonché investimenti che promuovono lo stoccaggio e il riuso di tali risorse, anche nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

In relazione all'**azione D** gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobica resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali. Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).

Sezione 4

SRD02 - Altre normative pertinenti

- SRD02 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Direttiva 91/676
- Reg 126/2022

Sezione 5

SRD02 - Tipologia di beneficiari

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

CR01.A - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR02.A l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di:

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono

ridotti al 25%”

- **oppure** di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

CR01.B - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR02.B l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di:

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%”
- **oppure** di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

AZIONE C - Investimenti irrigui

CR01.C - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR02.C l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di:

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%”
- **oppure** di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

CR01.D - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione

predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR02.D l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di:

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%”
- **oppure** di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

Sezione 6

SRD02 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

SRD02 - Criteri di ammissibilità

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

CR04.A - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.

CR06.A - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione A

CR07.A – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR08.A – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.A – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 10.000 euro.

CR11.A – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile pari a 100.000* per i beneficiari singoli e 150.000 euro per gli investimenti collettivi ad uso comune.

(valore condizionato all'approvazione di modifica al PSP)

CR12.A - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

CR04.B - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto dalla normativa unionale applicabile.

CR06.B - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'azione B.

CR07.B – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR08.B – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.B – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 5.000 euro.

CR11.B – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico pari a 60.000 per i beneficiari singoli e 150.000 euro per gli Investimenti collettivi ad uso comune.

CR12.B - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

AZIONE C - Investimenti irrigui

CR03.C – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione espressa in termini di produzione standard inferiore a 12.000 euro.

CR04.C - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto dalla normativa unionale applicabile.

CR06.C - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione C.

CR07.C – Sono ammissibili i seguenti comparti produttivi: ortofrutticoltura, vitivinicolo, vivaistico, cereali, leguminose da granella, foraggere, piante da sovescio, piante da tubero, piante da fibra tessile e cellulosa, piante da zucchero e da alcole, oleaginose, piante aromatiche, piante medicinali.

CR08.C – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.C – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000.

CR11.C – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 350.000 euro.

CR12.C - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui (Azione C)

N.B. Per l'applicazione dei criteri riferiti allo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e allo stato del deficit idrico si utilizzerà apposita cartografia (da pubblicarsi sul geoportale e valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027) la cui determinazione seguirà la procedura indicata nell'allegato al presente CSR

CR13.C - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR14.C - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15.C - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16.C - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17.C - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate, anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

c) l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti.

Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR17, lettera a)

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18.C - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, definiti e quantificati in 25% dell'impianto migliorato.

CR19.C - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), le

riduzioni minime effettive sono definite e quantificate in almeno il 50% del risparmio potenziale.

CR20.C – Le percentuali di risparmio idrico potenziale di cui ai CR18 sono riportate nella seguente tabella. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

RISPARMIO IDRICO POTENZIALE

Codice tecnic che irrigu e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1				50 %	75 %	80 %	82 %	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %
2				50 %	75 %	80 %	82 %	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %
3				50 %	75 %	80 %	82 %	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %
4					50 %	60 %	64 %	67 %	67 %	67 %	69 %	71 %	75 %	76 %	76 %	78 %	78 %	78 %
5						20 %	27 %	33 %	33 %	33 %	38 %	43 %	50 %	53 %	53 %	56 %	56 %	56 %
6							9% %	17 %	17 %	17 %	23 %	29 %	38 %	41 %	41 %	44 %	44 %	44 %
7								8% %	8% %	8% %	15 %	21 %	31 %	35 %	35 %	39 %	39 %	39 %
8											8% %	14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33 %
9											8% %	14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33 %
10											8% %	14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33 %
11												7% %	19 %	24 %	24 %	28 %	28 %	28 %
12													13 %	18 %	18 %	22 %	22 %	22 %
13														6% %	6% %	11 %	11 %	11 %
14																6% %	6% %	6% %
15																6% %	6% %	6% %
16																		
17																		
18																		

LEGENDA PER LE TABELLE
Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione ($\leq$ 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq$ 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq$ 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq$ 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq$ 5%	90	A

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze o, ancora, a investimenti nell'utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui

CR21.C - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR22.C - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

CR04.D - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto dalla normativa unionale applicabile.

CR06.D - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione D.

CR07.D – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR08.D – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.D – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000 euro.

CR10.D – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite massimo di contributo pubblico erogabile **per ciascun beneficiario** nell'intero periodo di programmazione pari a 100.000 euro.

CR12.D - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. In specifico saranno considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

SRD02 – Impegni

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01.A - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02.A - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e

attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01.B - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02.B - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.

AZIONE C - Investimenti irrigui

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01.C - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02.C - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.

SRD02 - Altri obblighi e specifiche

VALIDI PER TUTTE LE AZIONI (A – B – C - D)

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Sezione 7

SRD02 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio Regionale, sulla base dei seguenti principi:

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

P.A01 - Localizzazione territoriale: priorità alle aree di superamento dei limiti di qualità dell'aria

P.A02 - Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a

- agricoltori associati e giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile

P.A03 - Caratteristiche dell'investimento: priorità ad investimenti collettivi ad uso comune e ad interventi di copertura anti-emissione delle strutture di stoccaggio

P.A04 - Collegamento con altri interventi di sviluppo rurale: priorità a beneficiari aderenti ad interventi ACA

P.A05 - Caratteristiche aziendali: priorità a beneficiari dalle maggiori dimensioni aziendali (in termini di UBA detenute)

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

P.B01 Localizzazione territoriale priorità a:

- aree specifiche ai sensi del Dlgs 150/2012

P.B02 Caratteristiche del soggetto richiedente priorità a:

- agricoltori associati e giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile

P.B03 Sistemi produttivi priorità a:

- aziende che praticano agricoltura integrata

P.B04 Collegamento con altri interventi priorità a:

- beneficiari aderenti ad interventi ACA

P.B05 Coerenza con altri strumenti di pianificazione:

- Coerenza con Piano di Gestione Dei distretto idrografico del Fiume Po

P.B06 Caratteristiche aziendali: priorità a:

- beneficiari suddivisi per filiera e per dimensioni aziendali

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

AZIONE C - Investimenti irrigui

P.C01 Localizzazione territoriale: bacini idrografici del Piano di tutela delle acque (in base al deficit di disponibilità idrica)

N.B. Per l'applicazione del **P.C01** si utilizzerà apposita cartografia (valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027) la cui determinazione seguirà la procedura indicata nell'allegato al presente CSR.

P.C02 Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a

- giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile

P.C03 Sistemi produttivi: aziende che praticano agricoltura biologica

PC.04 Caratteristiche investimento: priorità per

- cantierabilità intervento
- risparmio idrico potenziale
- stoccaggi a basso impatto paesaggistico realizzati al piano di campagna o interrati

P.C05 Coerenza con altri strumenti di pianificazione: Piano territoriale delle acque

- utilizzo esclusivo acque stagionali o affinate
- intervento per la sola irrigazione di soccorso

P.C06 Caratteristiche aziendali: adesione a un consorzio irriguo

P.C07 Comparti produttivi: priorità per

- seminativi (escluso riso)
- colture pluriennali (frutta)
- vite

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

P.D01 Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a

- giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile

P.D02 Collegamento con altri interventi: priorità a beneficiari aderenti a SRA 30

P.D03 Caratteristiche aziendali:

- Priorità agli allevamenti iscritti a Classyfarm, con indice benessere uguale o superiore a 60 e agli

allevamenti avicunicoli con modalità di allevamento in gabbia (fonte BDN)

P.D04 Comparti produttivi: priorità agli allevamenti avicunicoli

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Monitoraggio.

Sezione 8						
SRD02 - Forma e importi o tassi di sostegno						
Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale					
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute					
Aliquote di sostegno						
Azione	Aliquota base	Giovani agricoltori	Tipologia investimento	Progetto integrato	Altro	
Azione A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	60%	70%		65%	65% per beneficiari aderenti ad ACA	75% per giovani agricoltori aderenti ad ACA
Azione B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali	60%	70%		65%	65% per beneficiari aderenti ad ACA	75% per giovani agricoltori aderenti ad ACA
Azione C – Investimenti irrigui	65%		80% per il miglioramento di un impianto irrigazione esistente (comma 4 art. 74 Reg.2115/2021)			
Azione D – Investimenti per il benessere animale	40%	50%			55% per beneficiari aderenti a SRA30	

Sezione 9

SRD02 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

E' prevista una priorità per i beneficiari aderenti a misure ACA

Demarcazione (anche con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

La demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi con adeguati controlli nelle pertinenti fasi del procedimento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

E' prevista una priorità per i beneficiari aderenti a misure ACA

Demarcazione (anche con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

La demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi con adeguati controlli nelle pertinenti fasi del procedimento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.

AZIONE C - Investimenti irrigui

Demarcazione (anche con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento opera in complementarietà con le misure ad investimento attivate nell'ambito degli interventi settoriali del PSP; in particolare le operazioni ammesse negli interventi settoriali in ambito vitivinicolo sono approvate con specifici decreti ministeriali. Gli uffici istruttori delle domande di sostegno verificano l'ammissibilità delle operazioni attraverso un adeguato sistema informatico di controllo.

La demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi con adeguati controlli nelle pertinenti fasi del procedimento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

E' prevista una priorità per i beneficiari aderenti a SRA30

Demarcazione (anche con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

La demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi con adeguati controlli nelle pertinenti fasi del procedimento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.

Sezione 10

SRD02 - Aiuti di Stato

Non pertinente.